

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5621 del 15/10/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CANTINE SGARZI LUIGI SRL per l'impianto destinato ad attività di confezionamento in bottiglie e lattine di prodotti vitivinicoli, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Friuli n. 49.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5864 del 14/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CANTINE SGARZI LUIGI SRL** per l'impianto destinato ad attività di confezionamento in bottiglie e lattine di prodotti vitivinicoli, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Friuli n. 49.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **CANTINE SGARZI LUIGI SRL** (C.F. 03046100370 e P.IVA 00591481205) per l'impianto destinato ad attività di confezionamento in bottiglie e lattine di prodotti vitivinicoli, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Friuli n. 49, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da acque reflue industriali, domestiche e di acque meteoriche** {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società **CANTINE SGARZI LUIGI SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza⁹, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **CANTINE SGARZI LUIGI SRL** (C.F. 03046100370 e P.IVA 00591481205) con sede legale in Castel San Pietro Terme (BO), via Bernarda n. 1650, per l'impianto sito in Castel San Pietro Terme (BO), via Friuli n. 49, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 20/05/2024 (Prot. n. 15245) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 16217 del 28/05/2024 (pratica SUAP n. 7/AUA/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/05/2024 al PG/2024/97972 e confluito nella **Pratica SINADOC 20834/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- ARPAE-AACM con propria nota PG/2024/102109 del 04/06/2024, in qualità di autorità competente ed ai sensi dell'Art.4 comma 7 del DPR 59/2013, ha preso atto dell'avvenuto avvio del procedimento amministrativo ed ha comunicato agli Enti competenti le modalità e le tempistiche utili per l'emissione, da parte di tutti gli Enti competenti, dei necessari pareri utili al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per i titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/113009 del 19/06/2024 ha trasmesso parere favorevole, relativo alla matrice emissioni in atmosfera, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 58965 del 01/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/07/2024 al PG/2024/120633, ha trasmesso al SUAP una richiesta di integrazioni documentali necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 20753 del 08/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/07/2024 al PG/2024/124821, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 22174 del 22/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/07/2024 al PG/2024/134273, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 18/07/2024 (prot.suap n. 21954).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/131557 del 17/07/2024 ha trasmesso parere favorevole, relativo alla matrice di impatto acustico, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 84325 del 02/10/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/10/2024 al PG/2024/178264, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 30099 del 10/10/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/10/2024 al PG/2024/183380, ha trasmesso parere favorevole ambientale per la matrice scarico e di impatto acustico e pareri favorevoli urbanistico del Comune di Castel San Pietro Terme del 31/07/2024 (Prot. n. 23274) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti

contributi tecnici di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 922,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali, domestiche e meteoriche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato E - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 14/10/2024

Per LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹²

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Paola Cavazzi¹³¹⁴
(determina firmata digitalmente)

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹² In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

¹³ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento.

¹⁴ Delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento con nota dirigenziale PG/2024/108435 del 12/06/2024



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CANTINE SGARZI LUIGI SRL
Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Friuli n. 49

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche in pubblica fognatura di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione degli scarichi

Scarico S1 nella pubblica fognatura mista di via Friuli (afferente al depuratore comunale di via Meucci) classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali” originato dai processi di confezionamento dei prodotti vitivinicoli provenienti dalla medesima attività.

Scarichi S2 ed S3 nella pubblica fognatura mista di via Friuli (afferente al depuratore comunale di via Meucci) classificati dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche” originati dai servizi igienici presenti nello stabilimento della medesima attività.

Scarichi S4, S5 ed S6 nella pubblica fognatura bianca di via San Giovanni classificati dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue meteoriche” originati dai coperti e aree esterne.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque (Prot. n. 84325 del 02/10/2024), con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 30099 del 10/10/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 10/10/2024 al PG/2024/183380). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 28/05/2024 al PG/2024/97972) e ss.mm.e ii..
- Elaborato "0_invio doc integrativa ad hera - cantine sgarzi 7aia2023 .pdf" (agli atti di ARPAE in data 22/07/2024 al PG/2024/134273).
- Elaborato "5_planimetria acque dilavamento.pdf" (agli atti di ARPAE in data 22/07/2024 al PG/2024/134273)..
- Elaborato "6_planimetria produzione acque reflue.pdf" (agli atti di ARPAE in data 22/07/2024 al PG/2024/134273)..

Pratica Sinadoc 20834/2024

Documento redatto in data 14/10/2024



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio Servizio Edilizia Urbanistica e Territorio

richiesta presentata il 20/05/2024 al n. 15245 di protocollo

Pratica n. 7/AUA/2024

Fascicolo: 6.9- 33/2024

MLS/an

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM

aoobo@cert.arpa.emr.it

SINADOC n. 20834/2024

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 20/05/2024 al numero 15245 di protocollo, dalla Società CANTINE SGARZI LUIGI SRL Via Friuli n. 49 – **Pratica SUAP n. 7/AUA/2024.**

PARERE DI COMPETENZA AMBIENTALE – EDILIZIO - URBANISTICO

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 20/05/2024 al numero 15245 di protocollo, dal Signor castellari Maurizio C.F. CSTMRZ60R01E298N, referente dalla Società CANTINE SGARZI LUIGI S.R.L. – C.F. 03046100370, amministratore unico Signor Sgarzi Stefano C.F. SGRSFN57R08C265N, per i seguenti titoli ambientali:

- Scarico acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica.
- Emissioni in atmosfera
- Nulla osta/comunicazione impatto acustico

provenienti dall'impianto dove si svolge l'attività di imbottigliamento, inlattamento e confezionamento di prodotti vitivinicoli sito in Via Friuli n. 49, identificato catastalmente al Fg. 49, mapp. 170;

Visto il parere favorevole di ARPAE – APAM – Distretto di Imola, Sinadoc 20834/24, al rilascio del Nulla Osta Acustico con prescrizioni, acquisito al protocollo del comune in data 18/07/2024 prot. n. 21883;

Visto il nulla osta di HERA SPA pg. 84325 del 02/10/2024 allo scarico di acque reflue industriali in fognatura con prescrizioni, acquisito al protocollo del comune in data 03/10/2024 prot. n. 29406;

Si esprime:

- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale per le matrici ambientali: impatto acustico e scarichi di acque reflue industriali in fognatura, nel rispetto delle prescrizioni impartite nei pareri sopra citati;
- parere favorevole per la parte edilizia – urbanistica: PdC 101/GE/ 2024 rilasciato in data 31/07/2024 prot. n. 23274.

IL Dirigente

Arch. Angelo Premi

Documento firmato digitalmente¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Spett.le/Egr.
COMUNE di CASTEL SAN PIETRO TERME
Sportello Unico Attività Produttive
Piazza XX Settembre 3
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Spett.le/Egr.
Dott. Maurizio Castellari
castellari.ambientesrl@pec.it

Modena, 02 ottobre 2024
Prot. n. 0084325/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi e Omologhe/MC

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 15/2024 Richiesta di parere Prot. 48806 del 29/05/2023;
- Rif. pratica SUAP 33/2024.

▪ Ragione sociale ditta	CANTINE SGARZI LUIGI SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA FRIULI, 49 - CASTEL SAN PIETRO TERME
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Imbottigliamento e confezionamento di vini e bevande a base di prodotti vitivinicoli
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	- Trattamento Acque Reflue Industriali: n.2 Vasche di Accumulo/Omogeneizzazione da mc.18; - Trattamento Acque Reflue Domestiche: Vasche Biologiche, Pozzetti Degrassatori
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CASTEL SAN PIETRO TERME, VIA MEUCCI CASTEL SAN PIETRO TERME

- Fonte di prelievo: approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto

Vista l'istanza di AUA, presentata per attività di Imbottigliamento, inlattamento e confezionamento di prodotti vitivinicoli;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Dott.Geologo Maurizio Castellari - Studio Castellari Ambiente Srl - iscritto all'Ordine dei Geologi della Provincia di Bologna – n.564, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria generale linee fogna;
- Scheda A - Relazione ciclo produttivo;

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.60943/24 del 08/07/2024 comprensive

di:

- Elaborato Grafico _ Planimetria aree produzione acque reflue
- Relazione integrativa
- Schema a blocchi - scarichi di processo

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- nello stabilimento produttivo non vengono effettuate operazioni di lavorazione dei prodotti vitivinicoli ma esclusivamente operazioni di confezionamento di tali prodotti; i reflui prodotti derivano dai servizi (bagni, spogliatori ecc..) e dai processi di lavaggio impianti /attrezzature e lavaggi dei contenitori (bottiglie, lattine ecc..)
- sono presenti n. 1 impianto ad osmosi inversa e n.1 impianto a filtri a carboni attivi (reflui industriali da eluato concentrato processo di osmotizzazione e contro lavaggi dei filtri a carbone) per il pre-trattamento dell'acqua in approvvigionamento da pubblico acquedotto;
- le acque di processo saranno prodotte H24 e inviate a n.2 vasche di accumulo / omogeneizzazione, da 18 mc., dalle quali tramite sistema di pompaggio verranno inviate in fognatura con portata massima di 3,6 mc/h (1 l/sec) ;
- sui piazzali esterni non vengono effettuate lavorazioni;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Friuli e di tipo bianco di Via San Giovanni le immissioni indicate in planimetria ai punti S1, S2, S3, S4 e S5 rispettivamente:
 - S1 acque reflue industriali
 - S2, S3 acque reflue domestiche
 - S4, S5, S6 acque meteoriche;
- 2) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 3) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 4) Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i seguenti parametri quali-quantitativi:
 - a) limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
 - b) portata massima di scarico pari a 3,6 mc/h (1 l/sec);Il controllo avverrà nel pozzetto di campionamento contraddistinto in planimetria con sigla S1. Il pozzetto di campionamento deve risultare identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;
(caratteristiche pozzetto di campionamento: un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta)
- 5) Al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;
- 6) Relativamente al misuratore di portata installato di progetto sulla linea di scarico delle acque industriali:
 - trattandosi di stato di progetto ad installazione avvenuta si chiede di darne comunicazione, corredata da materiale fotografico, ad Hera Spa ;
 - dovrà essere mantenuti in perfetta efficienza ed accessibili in ogni momento;
 - dovrà essere tarato da ditta specializzata almeno ogni 2 anni. Il certificato di taratura andrà inviato ad Hera Spa;In caso di sostituzione si chiede di darne immediata comunicazione ad Hera Spa– Direzione Acqua (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- 7) I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in

perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;

- 8) Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 9) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa denuncia annuale degli scarichi effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente, così come indicato nel regolamento SII;
- 10) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
- 11) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 12) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
Hera Spa non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- 13) In caso di forti precipitazioni e/o in presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto di trattamento finale, Hera Spa, potrà richiedere una riduzione e/o sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento.
Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- 14) Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera Spa;

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera Spa. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera Spa.

Il presente parere non sostituisce le specifiche tecniche e le modalità con cui eseguire l'allaccio che saranno da richiedere in separata sede specificando di aver ottenuto Autorizzazione AUA - indirizzo PEC: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa. si riserva la facoltà di richiedere al Comune/ all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

L'Amministrazione Competente dovrà inviare copia dell'autorizzazione a codesta Società, completa degli allegati che la compongono, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Allegati:

- Elaborato Grafico _ Planimetria aree produzione acque reflue

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CANTINE SGARZI LUIGI SRL
Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Friuli n. 49

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di imbottigliamento, inlattamento e confezionamento di prodotti vitivinicoli svolta dalla società CANTINE SGARZI LUIGI SRL nello stabilimento posto in comune di Castel San Pietro Terme via Friuli n° 49 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società CANTINE SGARZI LUIGI SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE A METANO – 1,073 MW

Portata massima	980 Nm ³ /h
Altezza minima	9,35 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	(*) 5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35	mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente del 3%

(*) Limite massimo di concentrazione si intende rispettato in quanto viene utilizzato come combustibile il gas metano.

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi di concentrazione ammessa di sostanze inquinanti in emissione, valutato che la bassa velocità del flusso gassoso può non garantire le condizioni di campionabilità del punto di emissione, non è fissato obbligo di periodicità di analisi a cura del Gestore di stabilimento.

Ai sensi dell'art 294 comma 1 del Dlgs 152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, dovrà essere installato un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI

EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa

postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1 per l'inquinante Ossidi di azoto, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe

l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente

elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica relativa alla matrice emissioni in atmosfera allegata alla domanda di AUA (agli atti di ARPAE in data 28/05/2024 al PG/2024/97972) e ss.mm.e ii..

Pratica Sinadoc 20834/2024

Documento redatto in data 14/10/2024



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CANTINE SGARZI LUIGI SRL
Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Friuli n. 49

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione Previsionale di impatto acustico presentata dalla società CANTINE SGARZI LUIGI SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente Normativa per l'attività di confezionamento in bottiglie e lattine di prodotti vitivinicoli.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/131557 del 17/07/2024.
- Visto il parere favorevole relativo all'impatto acustico del Comune di Castel San Pietro Terme con nota Prot. n. 30099 del 10/10/2024

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano/Metropolitano PG/2024/131557 del 17/07/2024, con parere favorevole/nulla osta acustico Prot. n. 30099 del 10/10/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 10/10/2024 al PG/2024/183380). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 17/05/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società CANTINE SGARZI LUIGI SRL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 28/05/2024 al PG/2024/97972) e ss.mm.e ii.

Pratica Sinadoc 20834/2024

Documento redatto in data 14/10/2024



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio Servizio Edilizia Urbanistica e Territorio

richiesta presentata il 20/05/2024 al n. 15245 di protocollo

Pratica n. 7/AUA/2024

Fascicolo: 6.9- 33/2024

MLS/an

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM

aoobo@cert.arpa.emr.it

SINADOC n. 20834/2024

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 20/05/2024 al numero 15245 di protocollo, dalla Società CANTINE SGARZI LUIGI SRL Via Friuli n. 49 – **Pratica SUAP n. 7/AUA/2024.**

PARERE DI COMPETENZA AMBIENTALE – EDILIZIO - URBANISTICO

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 20/05/2024 al numero 15245 di protocollo, dal Signor castellari Maurizio C.F. CSTMRZ60R01E298N, referente dalla Società CANTINE SGARZI LUIGI S.R.L. – C.F. 03046100370, amministratore unico Signor Sgarzi Stefano C.F. SGRSFN57R08C265N, per i seguenti titoli ambientali:

- Scarico acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica.
- Emissioni in atmosfera
- Nulla osta/comunicazione impatto acustico

provenienti dall'impianto dove si svolge l'attività di imbottigliamento, inlattamento e confezionamento di prodotti vitivinicoli sito in Via Friuli n. 49, identificato catastalmente al Fg. 49, mapp. 170;

Visto il parere favorevole di ARPAE – APAM – Distretto di Imola, Sinadoc 20834/24, al rilascio del Nulla Osta Acustico con prescrizioni, acquisito al protocollo del comune in data 18/07/2024 prot. n. 21883;

Visto il nulla osta di HERA SPA pg. 84325 del 02/10/2024 allo scarico di acque reflue industriali in fognatura con prescrizioni, acquisito al protocollo del comune in data 03/10/2024 prot. n. 29406;

Si esprime:

- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale per le matrici ambientali: impatto acustico e scarichi di acque reflue industriali in fognatura, nel rispetto delle prescrizioni impartite nei pareri sopra citati;
- parere favorevole per la parte edilizia – urbanistica: PdC 101/GE/ 2024 rilasciato in data 31/07/2024 prot. n. 23274.

IL Dirigente

Arch. Angelo Premi

Documento firmato digitalmente¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Sinadoc 20834/2024

Spett.le Comune di Castel San Pietro Terme
Ufficio Ambiente
pec: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

Spett.le Comune Castel San Pietro Terme
Area Servizi al Territorio
Servizio Sviluppo Economico e del Territorio
U.O. SUE – SUAP
pec: suap@pec.cspietro.it

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Luca Piana

OGGETTO: Domanda per autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013.

Ditta: CANTINE SGARZI LUIGI SRL con stabilimento in Via Friuli, 49 - Osteria Grande, Castel San Pietro Terme (BO) - Contributo istruttorio matrice acustica.

In relazione al procedimento di richiesta nuova AUA per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico, il presente contributo istruttorio è riferito alla sola matrice acustica.

Si è presa visione della documentazione trasmessa da codesto Comune con nota prot. n. 15245 del 20/05/2024, Pratica Suap n. 7/AUA/2024 ed assunta agli atti di Arpae con PG/2024/97972 del 28/05/24.

Trattasi di uno studio previsionale di impatto acustico denominato 'Relazione previsionale di impatto acustico per nuovo stabilimento per il confezionamento in bottiglie e lattine del vino dell'azienda Cantine Sgarzi Luigi Srl in via Friuli 49 a Osteria Grande (BO)', redatta in data 17/05/2024 da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95 (iscrizione ENTECA N. 5178/2018).

Lo stabilimento produttivo in esame è situato all'interno di una zona industriale occupata anche da altre attività artigianali/industriali di Osteria Grande.

Lo studio acustico descrive ampiamente le attività lavorative che si svolgeranno all'interno dei locali dell'Azienda, così schematizzati:

- *Confezionamento in bottiglia:* arrivo del prodotto sfuso, processo di microfiltrazione a tre stadi del prodotto, dosaggio opzionale di CO₂, lavaggio bottiglie vuote con acqua sterile e controllo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC** aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

visivo finalizzato all'idoneità delle stesse all'utilizzo finale, fase di riempimento a pressione con riempitrice isobarica elettropneumatica, tappatura tramite un tappatore a sughero specifico, oppure nel caso di bottiglie predisposte per tappi a vite, tramite una capsulatrice a vite, gabbiettatura delle sole bottiglie tappate con tappo a fungo attraverso macchina gabbiettatrice automatica, capsulatura delle sole bottiglie tappate con tappo a sughero o sintetico possono essere applicate capsule o capsuloni, a seconda della tipologia e della chiusura, in modo da preservare il tappo e la chiusura, etichettatura ultima fase del processo per ogni singola bottiglia attraverso etichettatrice automatica. Le successive attività, una volta che il prodotto è pronto, sono 'l'incartonatura' delle bottiglie all'interno di scatole preformate, la pallettizzazione con pallettizzatore automatico che impila a strati le confezioni per assicurarle al bancale tramite un avvolgitore automatico che utilizza film plastico, e per ultimo l'immagazzinamento dei pallets completi ed identificati stoccati all'interno del magazzino.

- *Confezionamento in lattina*: segue principalmente lo stesso processo del confezionamento in bottiglia.

Il tecnico estensore dichiara che le lavorazioni, una volta entrate a pieno regime, verranno svolte su 120 giorni lavorativi da 13 ore, 5 giorni alla settimana per 24 settimane all'anno su due turni esclusivamente all'interno del periodo diurno (tra le ore 6.00 e le 22.00).

Viene caratterizzata acusticamente l'area in cui insiste l'attività facendo riferimento alla Classificazione Acustica approvata dal Comune di Castel San Pietro con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25/03/2021. In base alla classificazione acustica del Comune di Castel San Pietro, l'area in oggetto ricade all'interno della Classe V - Aree prevalentemente industriali (limite assoluto di immissione sonora diurno/notturno 70/60 dB(A)). Per le aree circostanti la zona di progetto, queste rientrano tutte nella medesima classe acustica ad eccezione di un'area a est in Classe III (limite assoluto di immissione sonora diurno/notturno 60/50 dB(A)).

Vengono caratterizzati i ricettori confinanti con l'Azienda costituiti da n. 7 edifici residenziali e capannoni artigianali compresi nell'area con Classe Acustica V, con limite di immissione assoluti diurno di 70 dB(A), ed un solo edificio residenziale ricompreso nell'area di Classificazione Acustica III con limite di immissione assoluti diurno di 60 dB(A).

E' stata effettuata una indagine fonometrica in data 09/05/24 e 14/05/2024 attraverso una campagna di rilievi fonometrici presso l'area in esame finalizzata a caratterizzare il clima acustico attuale. Le misure sono servite per la valutazione previsionale dell'impatto acustico attraverso l'utilizzo di un modello previsionale Soundplan. Il modello permette di simulare la propagazione del rumore in situazioni di sorgente ed orografia complesse finalizzato a fornire le previsioni dei livelli equivalenti che permettano la verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione e del criterio differenziale presso i ricettori presenti.

Le sorgenti sonore previste sono distinte tra quelle posizionate in ambiente esterno e quelle interne; in riferimento alle prime vengono elencate le diverse tipologie di sorgenti compresi il

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

carico/scarico del materiale secco con carrelli elettrici ed il transito camion interno. In merito alle sorgenti sonore interne al capannone, viene dichiarato che non risulta particolarmente significativo all'esterno in virtù della presenza degli uffici a sud, del blocco servizi a nord e dell'assenza di aperture significative negli altri lati del capannone. Vengono indicati i valori di emissione sonora prodotte dalle sorgenti sopra elencate attraverso estratti da schede tecniche, mentre per le sorgenti movimentazione con carrelli elettrici e transito interno camion, viene fatto riferimento ai rilievi fonometrici eseguiti su sorgente analoga.

Attraverso la mappatura delle curve isofoniche relative al periodo diurno, allegata allo studio acustico, in cui vengono riportati i livelli massimi stimati in corrispondenza della facciata più esposta di rispetto ad ogni ricettore individuato, generati dalle sorgenti sonore fisse e dalla movimentazione con carrelli elettrici (sorgenti sonore identificate da S1 a S5), si può affermare la verifica del limite di immissione presso tutti i ricettori considerati durante il periodo diurno.

Per la verifica del criterio differenziale nello studio viene indicato che per il transito dei mezzi interni, considerando l'entrata e l'uscita di 6 mezzi pesanti per il carico bottiglie, può essere applicata la correzione per il tempo parziale prevista dal DM 16/03/98. I ricettori che sono caratterizzati dai contributi significativi generati dal traffico interno risultano R1 e R2 per i quali risulta verificato il criterio differenziale per i ricettori stessi. Per tutti gli altri ricettori residenziali (R4, R5, R8) il contributo principale generato dalle altre sorgenti sopra descritte, come dalle stime dei livelli sonori generati dalle sorgenti sonore nel modello di simulazione, risulta rispettare il criterio differenziale.

In merito alla verifica del limite relativo al traffico prodotto dalla viabilità esterna indotto dai mezzi pesanti stimati in un numero pari a 14 veicoli pesanti al giorno, ovvero 28 transiti A/R, l'impatto acustico generato dal traffico di mezzi pesanti verrà valutato mediante l'uso del SEL estrapolato dalla letteratura scientifica (progetto DISIA del Ministero dell'Ambiente) ove viene indicato il valore di SEL di un transito di un mezzo pesante di circa 84 dBA calcolato a 7.5 metri dalla sorgente sonora. E' quindi stato calcolato un livello equivalente diurno pari a 50.9 dBA a 5 m dal bordo carreggiata, per cui viene rispettato il limite di legge diurno (Classe V - 70 dBA). Così come per gli altri ricettori ubicati a distanze maggiori di 5 m dal bordo carreggiata; pertanto secondo il tecnico estensore l'effetto del transito di mezzi pesanti risulta trascurabile nella verifica del limite.

Nelle conclusioni si evince che le simulazioni ottenute con il software previsionale hanno evidenziato il rispetto dei limiti di legge per il nuovo stabilimento che si insedierà in via Friuli a Osteria Grande dei limiti assoluti di immissione e del criterio differenziale durante il periodo diurno riferiti alla propria Classe V di appartenenza così come l'area ricompresa in Classe III.

Sulla base di quanto sopra, vista anche l'utilizzo per alcune valutazioni di metodi di calcolo estrapolati da letteratura, si esprime Parere Favorevole al rilascio del Nulla Osta Acustico condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- entro giorni 30 dall'inizio dell'attività dovrà essere eseguito un collaudo acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei valori limiti differenziali e assoluti di immissione sonora presso i ricettori presenti;
- entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa a Comune e Arpae una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica relativa ai risultati di detto collaudo. Il rispetto del valore limite differenziale dovrà essere verificato anche in prossimità delle limitrofe attività produttive/artigianali.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal Tecnico Barbara Sotto Corona al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola

ing. Pamela Morra

(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.